

IMPOSIZIONE DIRETTA SULL'INTERPONENTE "SCHERMATO" DAL TRUST FISCALMENTE INESISTENTE

di Emiliano Marvulli

Risp. 11-09-2019, n. 381, epigrafe

Con la risposta all'interpello n. 381/2019 l'Agenzia delle entrate ha affrontato la tematica dell'utilizzo di *trust* in maniera meramente interposta e ne ha affermato l'inesistenza, dopo aver riscontrato nell'atto istitutivo sostanziali limitazioni all'effettiva autonomia del *trustee* da parte del disponente. La fittizia interposizione, a causa del mancato riconoscimento della soggettività passiva del *trust*, comporta l'imputazione del reddito di cui risulta titolare il *trust* all'effettivo possessore e la riconducibilità del patrimonio al titolare effettivo, con conseguenze anche in termini di obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di *trust fund* detenuto all'estero.

Sommario: [1. Premessa](#) - [2. Dalla legittimazione civilistica al riconoscimento fiscale del *trust*](#) - [3. Il *trust* fittiziamente interposto](#) - [4. La risposta all'interpello n. 381/2019](#) - [5. I riflessi sul versante dell'imposizione diretta](#) - [6. Conclusioni](#)

1. Premessa

L'interposizione fittizia in ambito fiscale è un tema da tempo al centro dell'attenzione dell'Amministrazione finanziaria e assume una connotazione particolare quando si parla di ***trust***, specialmente se **localizzati all'estero**. Sebbene l'istituto non sia strutturalmente destinato a frodare il Fisco o ad altre finalità illecite, l'esperienza ha dimostrato che l'elevato grado di *privacy* ne ha favorito talvolta un utilizzo improprio e distorto.

Come confermato dalla risposta all'interpello n. 381/2019, l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria è focalizzata sulla verifica dell'ampiezza dei **poteri dispositivi e gestionali del *trustee***, al fine di appurare che la sua attività non sia eterodiretta dalla volontà di terzi e di conseguenza si sia realizzato il reale spossessamento. Se l'autonomia del *trustee* è limitata dal disponente o da un terzo, il *trust* deve considerarsi inesistente sotto il profilo dell'imposizione dei redditi e il reddito imputato in capo al disponente/interponente.

L'assenza nell'ordinamento interno⁽¹⁾ di informazioni sul *trust* rende complicato questo controllo e il grado di difficoltà aumenta se il *trust* è istituito all'estero e risulta privo di apparenti contatti con il nostro Paese. Tuttavia, l'incremento delle fonti informative di fonte nazionale e sovranazionale consentirà all'Amministrazione finanziaria di conoscere in maniera più efficace e mirata l'identità degli **effettivi titolari delle entità giuridiche italiane e estere**, specialmente quando detengono attività finanziarie all'estero grazie allo strumento dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

2. Dalla legittimazione civilistica al riconoscimento fiscale del *trust*

Il *trust* è un istituto che affonda le sue radici nella cultura giuridica e nell'esperienza dei Paesi di *Common Law*, primo fra tutti l'Inghilterra e, sin dall'epoca feudale, è stato utilizzato per proteggere beni e diritti destinandoli a uno scopo specifico o riservandoli a beneficio di uno o più soggetti⁽²⁾.

In Italia il riconoscimento dei *trust* è garantito dalla ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985⁽³⁾, ma si è dovuto attendere ancora vent'anni prima che l'istituto trovasse riconoscimento anche ai fini tributari.

Infatti, soltanto con l'entrata in vigore della Finanziaria 2007⁽⁴⁾ è stata sancita l'inclusione tra i **sogetti passivi IRES**, sebbene il legislatore tributario non abbia fornito alcuna definizione autonoma di *trust* rispetto alla nozione riscontrabile nella Convenzione del 1985. In buona sostanza, quindi, il riconoscimento fiscale discende direttamente da quello giuridico-civilistico, garantito solo per i *trust* riconosciuti come tali ai sensi dell'art. 2 della Convenzione internazionale, perché in possesso dei seguenti requisiti:

- i **beni in *trust*** devono essere **separati** rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari;

- i beni devono essere **intestati al trustee**;

- il **trustee** deve essere titolare del **potere-dovere di amministrare**, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del *trust* o le norme di legge.

3. Il trust fittiziamente interposto

Il *trust* si considera "civilisticamente" istituito al verificarsi delle condizioni sostanziali stabilite dalla Convenzione del 1985 - la più rilevante delle quali è certamente il potere-dovere del *trustee* di avere ampio e autonomo controllo del *trust fund* - e di conseguenza produrre i propri effetti anche sul piano tributario⁽⁵⁾.

Gli interventi di prassi⁽⁶⁾ che si sono susseguiti nel tempo muovono tutti dal principio per cui, la privazione o la semplice limitazione dei **poteri dispositivi⁽⁷⁾ e gestionali⁽⁸⁾ del trustee** farebbe venir meno la *ratio* giustificatrice dell'istituto, con effetti negativi sul suo riconoscimento civilistico e fiscale.

Con la risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8/E e la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il *trust* deve considerarsi come non operante dal punto di vista fiscale ogniqualvolta i poteri gestori permangono in mano al disponente e il *trustee* è di fatto privato del potere di amministrare i beni.

Il principio è stato sostanzialmente confermato nella successiva circolare 10 ottobre 2009, n. 43, con la precisazione che la **mancanza dei poteri in capo al trustee** (e di fatto esercitati da un terzo) costituisce un valido elemento per considerare il **trust** come non operante in quanto **fittiziamente interposto** nel possesso dei beni.

E ancora, con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E l'Agenzia delle entrate ha rimarcato l'assunto per cui l'interposizione fittizia è un fenomeno riscontrabile in tutte le ipotesi in cui i poteri del *trustee* di amministrare, gestire e disporre risultino eterodiretti dalle istruzioni, più o meno vincolanti, del disponente o di uno o più beneficiari. In questo documento l'Amministrazione finanziaria ha esteso la fattispecie a tutti i casi in cui sia palese una limitazione o un **condizionamento del potere volitivo del trustee**. In definitiva il *trust* può essere ritenuto inesistente dal punto di vista fiscale ogniqualvolta il potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari⁽⁹⁾.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa in maniera conforme sul punto, affermando che "presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio"⁽¹⁰⁾.

A ben vedere, nella risposta n. 381/2019 la stessa Amministrazione apre alla possibilità che l'atto istitutivo preveda **limitazioni all'operato del trustee** senza che sia condizionata la validità del *trust*, ma solo se si tratta di limiti non discrezionali e funzionali al raggiungimento di **obiettivi meritevoli di tutela** (ad esempio, indicando nell'atto istitutivo i limiti entro cui il *trustee* può modificare il medesimo atto al fine di garantire la conservazione della struttura originaria scelta dal disponente o degli scopi da questi indicati nell'atto istitutivo). Se invece l'attività del *trustee* è vincolata alla necessità di un consenso esplicito e discrezionale da parte del disponente o dei beneficiari, allora sorge il rischio di eterodirezione della sua azione.

Il tema quindi è verificare quanto sia limitato, nella forma e nei fatti, l'esercizio pieno dei poteri da parte del *trustee* rispetto al disponente o ad altri soggetti del *trust*. Importante è ad esempio l'analisi delle **prerogative del guardiano**, se previsto⁽¹¹⁾, che talvolta è considerato dal disponente come una estensione della propria volontà. In questo senso la sua nomina può essere decisa per mantenere un forte controllo sul *trustee*, senza che il *settlor* appaia. Si pensi ad esempio ad un *trust* in cui il guardiano è titolare del potere di nomina e revoca del *trustee* o che interviene direttamente nella vita del *trust* dando direttive vincolanti al *trustee* o a quello in cui *settlor* e guardiano coincidono⁽¹²⁾.

La contestazione di fittizia interposizione, quindi, deve avvenire con un **approccio "caso per caso"**, come somma, non solo degli elementi rinvenibili dalle clausole contrattuali, ma anche degli aspetti sostanziali legati al *trust*, quali le ragioni -economiche e non - che hanno indotto il

disponente a ricorrere all'istituto in luogo di un altro modello fiduciario, anche in considerazione della natura dei beni segregati e della reale disponibilità dei terzi sugli stessi. Il *trust* autodichiarato, ad esempio, non potrà essere considerato automaticamente inesistente o nullo solo perché la coincidenza tra *settlor* e *trustee* fa dubitare dell'avvenuto effetto segregativo, essendo necessaria un'analisi specifica in tal senso.

4. La risposta all'interpello n. 381/2019

La risposta all'interpello n. 381/2019 non si discosta dalla posizione che l'Amministrazione ha espresso nei precedenti interventi di prassi, ma risulta interessante perché definisce sulla base di un caso concreto il perimetro entro cui ritiene realizzato l'**effetto segregativo** dei beni a favore del *trust*.

Il caso riguarda un *trust* istituito per favorire il passaggio generazionale attraverso la segregazione di quote sociali, beni immobili e liquidità a favore delle figlie del disponente e dei loro discendenti.

L'istanza oggetto di risposta segue un precedente interpello, presentato per conoscere il trattamento fiscale dei redditi prodotti dal *trust fund*. In quell'occasione l'Agenzia delle entrate non ha risposto nel merito e ha dichiarato il *trust* "non validamente operante sotto il profilo fiscale", disconoscendone quindi la soggettività passiva, perché erano stati riscontrati i seguenti **indici di interposizione fittizia**:

- eccessiva e ricorrente **influenza del disponente** nelle decisioni del *trustee*;
- potere in capo al disponente di poter attribuire al proprio coniuge (non beneficiario) **diritti di credito verso il trustee**;
- potere del disponente di poter attribuire uno o più beni a un **beneficiario** o a una classe di beneficiari.

Evidentemente il *trustee* ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi posti, tanto da riproporre l'istanza e comunicare l'intenzione di modificare l'atto istitutivo nel senso di garantire il più ampio e autonomo potere gestorio al *trustee* e limitare l'influenza vincolante del disponente.

Nonostante le proposte di modifica, l'Amministrazione finanziaria non ha ritenuto superato il *test* di esistenza fiscale perché le clausole rimaste in piedi nell'atto sono state ritenute limitative del potere gestorio del *trustee*, rendendolo di fatto subordinato alla volontà del disponente. Nel caso di specie, infatti, è stato riscontrato che:

- 1) fosse necessario il **parere del disponente** o di un Comitato dei saggi per disporre l'**alienazione** degli immobili in *trust* posti in godimento al disponente, al coniuge o ai beneficiari;
- 2) fosse assolutamente necessario il **parere del disponente** per le **modificazioni all'atto istitutivo**. Tale previsione è stata ritenuta una forma indiretta di controllo sul *trustee* che, diversamente, avrebbe avuto la piena disponibilità di modificare l'atto istitutivo, modificandone struttura e finalità;
- 3) il disponente si riservasse la possibilità di attribuire al coniuge-non beneficiario **diritti di credito verso il trustee**, indicando limiti e modalità per la corresponsione di specifiche somme, episodiche o periodiche, o per provvedere alla necessità di mantenimento, di assistenza o di cura personale;
- 4) il *trustee* non potesse compiere **alcun atto dispositivo**, di impiego o di garanzia su un bene in *trust* in contrasto con le determinazioni espresse dalla persona che ha incrementato il fondo in *trust* per mezzo di tale bene;
- 5) il disponente potesse **revocare in qualsiasi momento il trustee** e, nel caso di morte, la revoca potesse essere disposta, alternativamente, dal Comitato dei saggi o dai beneficiari in via congiunta.

Tutte queste previsioni hanno portato a ritenere non perfezionato l'effetto segregativo dei beni a favore del *trustee* e a considerare ancora il *trust* come soggetto fiscalmente inesistente.

5. I riflessi sul versante dell'imposizione diretta

Nell'ipotesi di *trust* regolarmente operante e fiscalmente riconosciuto, i redditi prodotti dal fondo spettano al *trust* (più precisamente al *trustee*) per la realizzazione dei compiti stabiliti

dall'atto istitutivo e dalla legge.

Nel caso di fittizia interposizione il *trust* deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei **redditi** da esso prodotti, che saranno **imputati al soggetto-interponente**, effettivo titolare del potere di disporre e gestire i beni, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza⁽¹³⁾.

L'interposizione fittizia dal lato dell'imposizione diretta evoca, quindi, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 che, in sede di rettifica o d'accertamento d'ufficio, consente all'Amministrazione finanziaria di imputare al **beneficiario effettivo** i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona⁽¹⁴⁾.

L'applicabilità dell'art. 37, comma 3, ai casi di *trust* fittiziamente interposto è un principio accolto dalla giurisprudenza⁽¹⁵⁾ e da quella parte di dottrina⁽¹⁶⁾ che considera la disposizione applicabile "in tutti quei casi in cui vi è una deviazione dallo 'schema tipico' del *trust* verso istituti di diversa natura, quali mandato con rappresentanza, negozio fiduciario, ovvero nell'ipotesi in cui il disponente, contrariamente alle apparenze, svolga anche la funzione di *trustee* e mantenga l'effettivo possesso dei beni"⁽¹⁷⁾.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda i riflessi nell'ambito della disciplina sul **monitoraggio fiscale**, applicabile anche ai **trust non commerciali residenti in Italia** che detengono all'estero attività finanziarie e investimenti⁽¹⁸⁾.

A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013⁽¹⁹⁾, l'obbligo di indicare nel **quadro RW** della dichiarazione dei redditi i beni esteri suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sorge, sia in capo al *trust* (*ee*) (se fiscalmente residente e non fittiziamente interposto), in quanto possessore diretto e formale dell'*asset* estero, sia ai soggetti qualificati come "**titolari effettivi**" dell'investimento, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 2, lett. pp), e 20 del D.Lgs. n. 231/2007⁽²⁰⁾.

Nel caso di fittizia interposizione, dovendo prescindere dal rapporto formale e dare valenza alla realtà fattuale, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che gli obblighi di monitoraggio fiscale⁽²¹⁾ non vengono meno, ma ricadono sul soggetto fiscalmente residente che ha l'effettiva detenzione del bene situato all'estero⁽²²⁾.

A tutte queste ipotesi si ritiene anche applicabile, al verificarsi delle condizioni ivi previste, la **presunzione legale** relativa stabilita dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009. Si pensi a un rapporto finanziario presso un istituto svizzero, intestato formalmente ad un *trust* localizzato all'estero, che l'Amministrazione finanziaria ritiene fittiziamente interposto, riconducibile ad una persona fisica-interponente fiscalmente residente in Italia. Una volta accertata la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, l'Amministrazione finanziaria potrà presumere, **salvo prova contraria**, che l'attività illecitamente detenuta sia stata costituita mediante redditi sottratti a tassazione e applicare i raddoppi previsti dalla legge, sia in termini di misura delle sanzioni che di termini di accertamento e di contestazione delle violazioni.

6. Conclusioni

Il contrasto ai fenomeni di fittizia interposizione del *trust* nel campo dell'imposizione diretta è reso arduo dall'assenza nel nostro ordinamento di strumenti che possano garantire l'**accesso alle informazioni**⁽²³⁾.

Ciò rende potenzialmente possibile utilizzare un *trust*, anche se identificato ai fini fiscali in Italia, per "schermare" il reale titolare del patrimonio e non per effettive esigenze di affidamento. La situazione si complica ulteriormente quando il *trust* è istituito all'estero e, pur essendo privo di (apparenti) **collegamenti con il territorio nazionale**, è utilizzato dal contribuente residente-interponente per ottenere una schermatura più efficace ai fini evasivi/elusivi e godere di regimi fiscali vantaggiosi a danno dell'Erario nazionale.

L'aumento delle fonti informative, provenienti sia dal fronte nazionale (anagrafe dei rapporti finanziari e monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari)⁽²⁴⁾ che sovranazionale, costituisce un valido strumento in mano all'Amministrazione finanziaria per intercettare queste entità giuridiche estere e procedere ad un'analisi dell'effettivo possesso dal patrimonio del soggetto-interponente.

Di particolare importanza si ritengono i dati di fonte estera derivanti dello **scambio automatico di informazioni** in materia fiscale (il c.d. *common reporting standard*), perché consentono di ottenere da più di cento giurisdizioni estere, non solo i dati finanziari delle attività finanziarie detenute all'estero, ma anche informazioni qualitative sull'identità dei formalisti intestatari e, nel caso di strutture interposte quali i *trust*, dei relativi **titolari effettivi residenti in Italia**, che possono consentire l'avvio di specifici controlli volti ad accertare "l'esistenza" ai fini dell'imposizione diretta dell'entità estera. Tale presidio normativo, peraltro, è stato recentemente rafforzato con l'introduzione del D.Lgs. n. 60/2018 (che ha recepito la Direttiva 2016/2258/UE, la c.d. DAC5) che ha attribuito alle Autorità fiscali nazionali il potere di accesso alle informazioni antiriciclaggio nello scambio di informazioni e nell'ordinamento interno.

(1) Nel nostro ordinamento sono assenti un regime ordinario di pubblicità dell'atto istitutivo e particolari obblighi di registrazione.

(2) La nascita del *trust* risale al XII-XIII secolo quale istituto concepito per consentire ai crociati in partenza per la Terra Santa di nominare un fiduciario che gestisse i beni e che, in caso di morte improvvisa, svolgesse il ruolo di esecutore testamentario. Con tale pratica il fiduciante si spogliava dei propri beni senza tuttavia privarsene e senza comprometterne la sicurezza e la rendita, dando disposizioni sul loro utilizzo, riservandosi così il diritto di decidere sulla linea ereditaria voluta o di ritrovare intatto il patrimonio al suo rientro.

(3) Convenzione adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992.

(4) Art. 1, commi da 74 a 76, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Secondo alcuni autori il tema dell'interposizione fittizia del *trust* trova riconoscimento solo nell'ambito del diritto tributario perché, dal punto di vista civilistico, il *trust* non è un soggetto giuridico e non può essere "interposto". Secondo questa interpretazione solo il *trustee* o il beneficiario possono essere interposti, mai il *trust*. Così A. Vicari "La soggettività passiva del *trust* nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione - parte I", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 5/2011, pag. 475.

(6) Anche la Guardia di Finanza si è espressa sul tema dell'interposizione fittizia del *trust*, in ultimo con la circolare operativa n. 1/2018, in cui ha affermato che se il potere di gestire e di disporre dei beni segregati permanga, in tutto o in parte, in capo al disponente - e ciò emerga anche da elementi di fatto - il *trust* deve considerarsi inesistente, anche con riguardo ai redditi da esso eventualmente prodotti. In questa ipotesi il *trust* si configura come struttura "meramente interposta rispetto al disponente", al quale devono continuare ad essere attribuiti sia il patrimonio conferito che i relativi redditi, da tassare secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale.

(7) Rientrano tra i poteri dispositivi quelli che toccano l'integrità del fondo in *trust* o la destinazione dei suoi frutti quali, ad esempio, la corresponsione anticipata della quota a un beneficiario, il versamento del reddito del fondo in *trust*, la nomina di un beneficiario all'interno di una determinata categoria e la determinazione della sua quota (così Lupoi, *Istituzione del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, 2011).

(8) I poteri che riguardano la gestione del *trust fund* hanno natura gestionale; ne sono esempio la vendita di un bene del fondo o la relativa manutenzione, l'investimento delle disponibilità liquide del fondo.

(9) Una certa dottrina ritiene che la previsione di clausole tese a porre limiti ai poteri dispositivi del *trustee* sia compatibile con l'istituto perché l'art. 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce: "il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario, non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*"; in questo senso S. Loconte, *Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale*, ed. IPSOA, 2018.

(10) Cfr. Cass. n. 15804/2015. In senso conforme Cass. pen. n. 20862/2017, n. 36801/2017, n. 21621/2014 e Cass. n. 13276/2011.

(11) Il guardiano è nominato dal disponente nel medesimo atto istitutivo o con contemporaneo atto separato, ma il disponente può riservarsi di procedere alla nomina in un momento successivo.

(12) "Qualora la figura di disponente e di guardiano non coincidano, si deve valutare se il guardiano stesso, generalmente revocabile dal disponente, opera di fatto come un *trustee* essendo richiesto il suo consenso per il compimento di qualsivoglia operazione." Così E. Vial, "Trust interposti: profili elusivi e indicazioni della prassi", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1/2016.

(13) Così circolare n. 61/E/2010. In passato, con la risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8/E, l'Amministrazione finanziaria, dopo aver dichiarato l'inesistenza del *trust* perché soggetto fittiziamente interposto, aveva riqualificato l'atto istitutivo, non istitutivo di un *trust* bensì di un mandato con rappresentanza, con la conseguente imputazione dei redditi in capo al disponente.

(14) Cfr. Comm. trib. reg. di Ancona n. 592 del 20 settembre 2016 per cui la disposizione sull'interposizione "non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta". In senso conforme Cass. n. 21952/2015 e Cass. n. 12788/2011.

(15) Cfr. Comm. trib. reg. di Trento 6 maggio 2019, n. 48.

(16) Così V. José Cavallaro, "Superata la prova dell'interposizione", in *ItaliaOggi* del 30 marzo 2015.

(17) In senso contrario A. Vicari, "La soggettività passiva del *trust* nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione - parte I", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 5/2011, pag. 475. Secondo l'autore l'art. 37, comma 3, è una norma non applicabile a nessuna delle fattispecie elencate nella circolare n. 61/2010 in quanto, "se non si può riscontrare l'intesa simulatoria a tre, dalla quale risulta che civilisticamente il *trustee* è fittiziamente interposto allora, sul piano tributario non si può dire che il *trust* sia fittiziamente interposto, come invece fa l'Agenzia nelle sue circolari".

(18) L'art. 4 del D.L. n. 167/1990 prevede che gli obblighi di monitoraggio fiscale si applichino alle persone fisiche, agli enti non commerciali (ad es. *trust*) e alle società semplici ed equiparate fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie e investimenti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia nel periodo d'imposta.

(19) Novità introdotta art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97.

(20) Come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Il citato decreto è stato oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni ad opera del Decreto legislativo attuativo della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2019.

In merito all'assoggettabilità alla disciplina del monitoraggio fiscale si segnala la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53/E, in cui l'Agenzia delle entrate si è espressa a favore dell'esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione nell'ambito di una fondazione. Con specifico riferimento ai *trust*, la circolare n. 38/E/2013 recita che "non si ritiene che la titolarità effettiva del *trust* possa essere attribuita al *trustee* posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel *trust* e ne dispone secondo il regolamento del *trust* o le norme di legge e non nel proprio interesse".

(21) In tal senso circolare n. 38/E/2013.

(22) Gli obblighi di monitoraggio fiscale permangono anche nel caso di investimenti (risoluzione n. 134/E/2002) o attività finanziarie (circolare n. 9/E/2002) situati in Italia, ma detenuti per il tramite di un soggetto estero interposto o una fiduciaria estera. In senso contrario Comm. trib. reg. Lombardia, 17 dicembre 2018, n. 5506, che ha sconfessato l'impostazione dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 167/1990 sono applicabili solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) l'immobile deve essere situato "fisicamente" (e non solo "giuridicamente") fuori dal territorio dello Stato;
- 2) il soggetto a cui ricondurre gli obblighi di monitoraggio fiscale deve essere percettore di un reddito di fonte estera imponibile in Italia.

(23) L'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha previsto l'obbligo di iscrizione in una apposita sezione del Registro delle imprese, ad oggi ancora non istituita, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali in Italia al fine di comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva.

[\(24\)](#) Artt. 1 e 2 del D.L. n. 167/1990.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati